



COMUNE DI BORTIGALI
Provincia di Nuoro

**REGOLAMENTO DELLE PROCEDURE PER
L’AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI
PUBBLICI DI IMPORTO INFERIORE ALLE
SOGLIE DI RILEVANZA EUROPEA
(D.LGS. N. 36/2023 E SS.MM.II.)**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. ●/2026 16/2026

Sommario

PARTE I - DISPOSIZIONI GENERALI	3
Articolo 1 - Oggetto	3
Articolo 2 - Finalità e ambito di applicazione	3
Articolo 3 - Principi	3
Articolo 4 - Responsabili di fase	4
PARTE II - DISPOSIZIONI COMUNI (APPLICABILI ALLE PROCEDURE SOTTO E SOPRA SOGLIA)	5
Articolo 5 – Predisposizione della documentazione di gara	5
Articolo 6 - Divieto di frazionamento e accorpamento artificioso dei lotti	5
Articolo 7 - Tutela delle imprese di minori dimensioni e principio di prossimità	5
Articolo 8 - Criteri di sostenibilità energetica e ambientale	5
Articolo 9 - Clausole sociali	6
Articolo 10 - Ulteriori disposizioni a tutela dei prestatori di lavoro nei contratti pubblici	7
Articolo 11 - Accordo quadro	7
Articolo 12 - Subappalto	7
Articolo 13 - Obblighi di trasparenza	7
Articolo 14 - Conflitto di interessi	8
PARTE III – PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI SOTTO SOGLIA	8
CAPO I - REGOLE GENERALI	8
Articolo 15 - Disposizioni generali	8
Articolo 16 - Interesse transfrontaliero per contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea	8
Articolo 17 - Procedure per gli affidamenti sotto soglia	9
Articolo 18 - Contratti riservati	10
Articolo 19 - Principio di rotazione	10
Articolo 20 - Aree merceologiche e fasce di importo degli appalti ai fini della rotazione	10
Articolo 21 - Disapplicazione e deroga all’obbligo di rotazione	11
Articolo 22 - Termine dilatorio e avviso sui risultati della procedura	12
Articolo 23 - Esecuzione anticipata	12
Articolo 24 - Garanzie	12
Articolo 25 - Certificato di regolare esecuzione	13
CAPO II - AFFIDAMENTO DIRETTO	13
Articolo 26 - Affidamento diretto	13
Articolo 27 - Possesso di esperienze pregresse	13
Articolo 28 - Motivazione in caso di affidamento diretto	14
Articolo 29 - Valutazione dei preventivi	15
Articolo 30 - Verifiche a campione per affidamenti diretti infra 40.000,00 euro	15
Articolo 31 - Verifiche per affidamenti diretti sopra 40.000,00 euro	16
Articolo 32 - Affidamenti di importo inferiore a 5.000,00 euro	16
CAPO III – PROCEDURA NEGOZIATA SOTTOSOGLIA	16
Articolo 33 - Procedura negoziata senza bando	16
Articolo 34 - Iter procedimentale	17
Articolo 35 - Fasi della procedura negoziata	17
Articolo 36 - Decisione a contrarre	17
Articolo 37 - Modalità di individuazione degli operatori economici da invitare	18

Articolo 38 - Indagini di mercato	18
Articolo 39 - Elenchi aperti.....	19
Articolo 40 - Criteri di selezione degli operatori da invitare alle procedure negoziate.....	20
Articolo 41 - Invito alla procedura negoziata.....	21
Articolo 42 - Contenuto della lettera di invito.....	21
Articolo 43 - Criteri di aggiudicazione.....	22
Articolo 44 - Autorità di gara.....	22
Articolo 45 - Valutazione delle offerte anormalmente basse.....	23
Articolo 46 - Verifiche.....	23
PARTE IV - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO.....	23
(APPLICABILE ALLE PROCEDURE SOTTO E SOPRA SOGLIA)	23
Articolo 47 - Stipulazione del contratto.....	23
Articolo 48 - Forma del contratto.....	23
Articolo 49 - Contratto in modalità elettronica.....	24
Articolo 50 - Rogito a cura del Segretario generale.....	25
Articolo 51 - Rogito per mano di notai	25
Articolo 52 - Competenza alla stipulazione	25
Articolo 53 - Spese contrattuali	26
Articolo 54 - Modifiche al contratto principale e proroga	26
Articolo 55 - Rinnovo e ripetizione.....	27
PARTE V – DISPOSIZIONI FINALI	27
Articolo 56 - Rinvio dinamico.....	27
Articolo 57 - Disposizioni finali	27
Articolo 58 - Entrata in vigore	28

PARTE I - DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1 - OGGETTO

1. Il presente Regolamento disciplina l'attività contrattuale del Comune di Bortigali, con particolare riguardo alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, in attuazione dei principi dell'Unione europea e nel rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici e di contabilità degli Enti locali.
2. Se e in quanto compatibile con la specifica disciplina normativa, il presente Regolamento si applica anche ai contratti di partenariato pubblico-privato (inclusi i contratti di concessione), come definiti dal d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, recante *“Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”*, e successive modificazioni.

ARTICOLO 2 - FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento:
 - a) contiene alcune disposizioni comuni a tutti i contratti pubblici, di valore sia inferiore che superiore alle soglie di rilevanza europea (Parte II e Parte IV);
 - b) prioritariamente, attua e specifica quanto stabilito dagli articoli da 48 a 55 del d.lgs. n. 36/2023 e dall'Allegato II.1 al medesimo decreto legislativo, in relazione agli affidamenti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea (Parte III).
2. Ai contratti pubblici si applicano altresì:
 - a) gli Allegati al d.lgs. n. 36/2023 e, in particolare, l'Allegato II.1 recante la disciplina di dettaglio relativa agli *“Elenchi degli operatori economici e indagini di mercato per gli affidamenti di contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea”*;
 - b) le disposizioni extra codicistiche applicabili (a titolo esemplificativo, T.U. Sicurezza, *spending review*, anticorruzione e trasparenza e norme speciali per l'attuazione del PNRR);
 - c) le disposizioni integrative del presente Regolamento interno, inclusi gli atti amministrativi, di natura organizzativa, assunti dal Comune di Bortigali;
 - d) le disposizioni vigenti in materia di contrasto della criminalità organizzata e di prevenzione della corruzione e, segnatamente, il d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni nonché, in relazione ai relativi importi, il Piano integrato di attività e organizzazione - PIAO del Comune;
 - e) il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al d.p.r. n. 62/2013 e il Codice di comportamento dei dipendenti approvato dal Comune di Bortigali.
3. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, dal d.lgs. n. 36/2023 e dai relativi Allegati, si rinvia alle disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 quanto alle procedure di affidamento e alle altre attività amministrative in materia di contratti nonché alle disposizioni del codice civile quanto alla stipula del contratto e alla fase di esecuzione.
4. Qualora norme di legge, anche conseguenti a situazioni emergenziali e temporanee, consentano l'applicazione di regimi semplificati o speciali rispetto a quanto previsto dal presente Regolamento, il Comune di Bortigali potrà derogare alla disciplina dello stesso, beneficiando delle semplificazioni previste dalla legge.

ARTICOLO 3 - PRINCIPI

1. Il presente Regolamento attua i principi del risultato, della fiducia, dell'accesso al mercato nonché gli ulteriori principi generali declinati dagli articoli da 5 a 11 del d.lgs. n. 36/2023.
2. Il presente Regolamento mira, altresì, ad assicurare la massima tempestività e semplificazione delle procedure di affidamento e i principi di efficacia, efficienza, economicità, legalità e trasparenza.
3. Il Comune di Bortigali promuove e valorizza la tutela dei lavoratori e l'inclusione sociale nell'ambito dei contratti

pubblici, attraverso l'applicazione di clausole sociali, la corretta applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL) e la verifica del rispetto dei costi della manodopera.

ARTICOLO 4 - RESPONSABILI DI FASE

1. Salvo diversa previsione in un atto del responsabile del servizio competente in applicazione delle disposizioni seguenti, il RUP è responsabile delle fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione.
2. Il responsabile del servizio competente, anche su proposta del RUP, può nominare un responsabile della fase di affidamento, competente per la procedura di gara. Nel caso, il responsabile della fase di affidamento viene individuato nell'ambito del personale assegnato all'unità organizzativa titolare del potere di spesa.
3. Di norma, il RUP coincide con il responsabile delle fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione. In deroga al primo periodo e in relazione alla particolare complessità della commessa, l'individuazione di un responsabile delle fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione distinto dal RUP è effettuata, anche su proposta del RUP, dal responsabile del servizio competente. In tale caso, il responsabile delle fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione distinto dal RUP viene individuato nell'ambito del personale assegnato all'unità organizzativa titolare del potere di spesa.
4. In caso di individuazione di un distinto responsabile di fase ai sensi dei commi 2 e 3, le relative responsabilità sono ripartite in base ai compiti svolti in ciascuna fase, ferme restando le funzioni di supervisione, indirizzo e coordinamento del RUP. I responsabili di fase gestiscono compiti e funzioni di carattere operativo, secondo le disposizioni impartite dal RUP. Il responsabile della fase di affidamento svolge compiti istruttori mentre il RUP esercita in ogni caso funzioni di coordinamento e di verifica, finalizzate ad assicurare il corretto svolgimento delle procedure, e adotta le decisioni conseguenti alle valutazioni effettuate.
5. A titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - a) il responsabile delle fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione:
 - individua il costo "*progettuale*" della manodopera ai sensi dell'articolo 41, comma 14, del d.lgs. n. 36/2023;
 - indica il CCNL a norma dell'articolo 11, comma 3, del d.lgs. n. 36/2023;
 - predispose la documentazione "*tecnica*" della commessa (tra gli altri, il capitolato speciale) o ne sovrintende e coordina la predisposizione;
 - accerta le condizioni che richiedono di non suddividere l'appalto in lotti ai sensi dell'articolo 58, comma 2, del d.lgs. n. 36/2023;
 - sottoscrive, unitamente al RUP, la validazione del progetto posto a base di gara;
 - b) il responsabile della fase di affidamento:
 - provvede all'acquisizione del CIG;
 - effettua la verifica della documentazione amministrativa;
 - propone i provvedimenti di ammissione e di esclusione dalla procedura di gara che restano di competenza del RUP;
 - compila le schede ANAC e assolve agli obblighi di trasparenza relativamente alla fase di propria competenza;
 - pubblica il bando, gli avvisi e gli esiti sulla piattaforma di approvvigionamento digitale (da ora, PAD), in conformità delle modalità definite da ANAC;
 - verifica i requisiti di partecipazione mediante accesso al FVOE 2.0.
6. Sono fatte salve eventuali disposizioni contenute nel Regolamento comunale di organizzazione degli uffici.

PARTE II - DISPOSIZIONI COMUNI (APPLICABILI ALLE PROCEDURE SOTTO E SOPRA SOGLIA)

ARTICOLO 5 – PREDISPOSIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA

1. L'Amministrazione assicura un'alta qualità nella predisposizione della documentazione tecnica, e segnatamente del capitolato speciale, e del disciplinare di gara ove previsto, garantendo la disciplina puntuale e obbligatoria dei seguenti aspetti:
 - a) descrizione del bisogno da soddisfare e delle specifiche tecniche idonee a soddisfare tale bisogno;
 - b) individuazione di stringenti requisiti di qualità sui livelli del servizio da affidare;
 - c) in caso di applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, adeguata valorizzazione degli aspetti qualitativi dell'offerta tecnica rispetto all'offerta economica;
 - d) definizione dei tempi e delle modalità per la verifica delle prestazioni affidate;
 - e) definizione delle modalità di gestione delle eventuali inadempienze contrattuali da parte dell'operatore economico, anche mediante previsione di penali e inserimento di clausole risolutive del contratto qualora una determinata obbligazione non venga adempiuta secondo le modalità e i tempi pattuiti.

ARTICOLO 6 - DIVIETO DI FRAZIONAMENTO E ACCORPAMENTO ARTIFICIOSO DEI LOTTI

1. Il valore stimato delle procedure sotto soglia è calcolato in osservanza dei criteri fissati dall'articolo 14 del d.lgs. n. 36/2023. Al fine di evitare un artificioso frazionamento dell'appalto, è necessario procedere alla corretta definizione del fabbisogno dell'Amministrazione in relazione all'oggetto dello stesso, specialmente nei casi di ripartizione in lotti, contestuali o successivi, o di ripetizione dell'affidamento nel tempo.
2. Ai sensi dell'articolo 58 del d.lgs. n. 36/2023 è vietato, altresì, l'accorpamento artificioso dei lotti.
3. Spetta al RUP accertare e attestare le condizioni che giustificano la mancata suddivisione dell'appalto in lotti.

ARTICOLO 7 - TUTELA DELLE IMPRESE DI MINORI DIMENSIONI E PRINCIPIO DI PROSSIMITÀ

1. Nel predisporre gli atti delle procedure sotto soglia è necessario tenere conto delle realtà imprenditoriali di minori dimensioni, fissando requisiti di partecipazione e criteri di valutazione che, senza rinunciare al livello qualitativo delle prestazioni, consentano la partecipazione anche delle micro, piccole e medie imprese, valorizzandone il potenziale.
2. Ove possibile, deve essere assicurato il rispetto e l'applicazione degli istituti e delle misure posti a tutela delle micro, piccole e medie imprese (suddivisione in lotti e quota di subappalto).
3. Tenuto conto della tipologia di intervento e di prestazione da affidare, con adeguata motivazione l'Amministrazione può ricorrere a criteri premiali di selezione e di valutazione dell'offerta atti a valorizzare l'affidamento ad operatori economici operanti nell'ambito territoriale di riferimento.

ARTICOLO 8 - CRITERI DI SOSTENIBILITÀ ENERGETICA E AMBIENTALE

1. L'Amministrazione contribuisce al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione attraverso l'inserimento obbligatorio, nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi, definiti per specifiche categorie di appalti e concessioni, differenziati, ove tecnicamente opportuno, anche in base al valore dell'appalto o della concessione, e individuati con decreto del competente Ministero.
2. I criteri ambientali di cui al comma 1, in particolare quelli premianti, sono tenuti in considerazione anche ai fini

della stesura dei documenti di gara per l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 108, commi 4 e 5, del d.lgs. n. 36/2023. In tale caso, l'Amministrazione prevede un punteggio premiale, nella valutazione dell'offerta tecnica, per l'applicazione dei criteri ambientali.

3. Nel caso di contratti relativi alle categorie di appalto riferite agli interventi di ristrutturazione, inclusi quelli comportanti demolizione e ricostruzione, i criteri ambientali minimi sono tenuti in considerazione, per quanto possibile, in funzione della tipologia di intervento e della localizzazione delle opere da realizzare, sulla base di adeguati criteri definiti dal competente Ministero.

4. Il presente articolo si applica per gli affidamenti di qualunque importo, relativamente alle categorie di forniture e di affidamenti di servizi e lavori oggetto dei criteri ambientali minimi adottati nell'ambito del citato Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione.

ARTICOLO 9 - CLAUSOLE SOCIALI

1. Negli affidamenti dei contratti di appalto di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale e nei contratti di concessione sono inserite specifiche *clausole sociali* con le quali sono richieste, come requisiti necessari dell'offerta e/o condizioni di esecuzione, misure orientate a:

- a) garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato (cd. clausola di riassorbimento del personale);
- b) garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, tenuto conto della tipologia di intervento;
- c) garantire l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, tenendo conto, in relazione all'oggetto dell'appalto e alle prestazioni da eseguire, anche in maniera prevalente, di quelli stipulati dalle associazioni datoriali e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto;
- d) garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore.

2. Al fine di promuovere l'imprenditoria giovanile, l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità, la parità di genere e l'assunzione di giovani di età inferiore a trentasei anni e di donne, nelle procedure di gara con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sono inserite ulteriori misure premiali che prevedono l'assegnazione di un punteggio aggiuntivo all'offerente o al candidato.

3. Tenuto conto della tipologia ed entità dell'intervento e di altre circostanze specifiche e concrete, è consentito derogare, in tutto o in parte, all'applicazione delle misure di cui al comma 1, lettera b), offrendone adeguata e puntuale motivazione in sede di decisione a contrarre, anche semplificata, o in altro atto comunque prodromico all'avvio della procedura di gara.

4. L'obbligo per l'appaltatore o il concessionario subentrante di assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente non assurge a dovere indiscriminato e generalizzato, dovendo essere armonizzato con l'organizzazione aziendale del nuovo affidatario. Il riassorbimento del personale è, pertanto, imponibile nella misura e nei limiti in cui sia compatibile con il fabbisogno richiesto dall'esecuzione del nuovo contratto e con la pianificazione e l'organizzazione definita dal nuovo assuntore. È esclusa l'applicabilità di tale clausola sociale quando:

- a) non è possibile individuare un appaltatore o un concessionario uscente;
- b) il nuovo appalto o la nuova concessione non è oggettivamente assimilabile al precedente contratto d'appalto o di concessione;
- c) l'appalto pubblico, pur riguardando servizi, consiste in prestazioni di natura intellettuale.

5. Il dirigente competente individua sempre, nei documenti iniziali di gara e nella decisione a contrarre semplificata nel caso di affidamenti diretti, il contratto collettivo nazionale e territoriale applicato al personale impiegato nella commessa pubblica secondo i criteri stabiliti dalla legislazione vigente. L'operatore economico può indicare un diverso contratto collettivo da esso applicato, purché garantisca le stesse tutele economiche e normative rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante. In tale ultimo caso, la stazione appaltante verifica l'equivalenza delle tutele prima

dell'affidamento, in base ai criteri previsti dalla vigente normativa o da appositi provvedimenti nazionali.

6. La stazione appaltante o ente concedente può accertare in qualsiasi momento, nel corso dell'esecuzione del contratto, il rispetto del contratto collettivo indicato; in ogni caso, tale accertamento deve essere eseguito in sede di collaudo o di verifica di conformità della prestazione resa.

ARTICOLO 10 - ULTERIORI DISPOSIZIONI A TUTELA DEI PRESTATORI DI LAVORO NEI CONTRATTI PUBBLICI

1. Fermo il precedente articolo 9, a maggiore tutela della dignità e del lavoro, il Comune di Bortigali garantisce l'inserimento negli atti di gara di efficaci misure, ove possibile anche di natura sanzionatoria, adeguate e proporzionate alla tipologia ed entità della prestazione da affidare, in vista del perseguimento dei seguenti obiettivi:

- a) pieno rispetto degli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro;
- b) pieno rispetto delle previsioni normative in tema di subappalto e limitazione di quello "a cascata" ove ricorrano i presupposti previsti dalla legislazione vigente;
- c) pieno rispetto della retribuzione minima garantita dai CCNL di riferimento a cura dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori.

ARTICOLO 11 - ACCORDO QUADRO

1. La durata massima dell'accordo quadro è fissata in quattro anni, salvo eccezioni motivate. I singoli contratti attuativi possono avere una durata superiore, a patto che siano stipulati durante la vigenza dell'accordo quadro.

2. È obbligatorio indicare il valore stimato dell'intera operazione per garantire trasparenza e consentire agli operatori economici una corretta analisi delle prestazioni e formulazione dell'offerta. Una volta raggiunto tale limite, l'accordo quadro esaurisce i suoi effetti.

3. La forma di stipulazione dei singoli contratti attuativi è liberamente stabilita nell'accordo quadro; in relazione alla tipologia di prestazioni richieste, è consentito procedere anche mediante semplice ordinativo trasmesso al domicilio digitale dell'operatore economico.

4. Prima di affidare ogni singolo appalto specifico, è necessario acquisire apposita dichiarazione sostitutiva dell'operatore economico circa la perdurante sussistenza dei requisiti di accesso alla competizione per la conclusione dell'accordo quadro.

ARTICOLO 12 - SUBAPPALTO

1. Il subappalto è regolato dall'articolo 119 del d.lgs. n. 36/2023.

2. Al fine di assicurare la promozione e la tutela delle piccole e medie imprese e favorire una loro maggiore partecipazione nel settore degli appalti pubblici, i contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20 (venti) per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o), dell'Allegato I.1 al d.lgs. n. 36/2023. Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

ARTICOLO 13 - OBBLIGHI DI TRASPARENZA

1. Per tutti i contratti pubblici trova applicazione l'articolo 28 del d.lgs. n. 36/2023 secondo il quale per la trasparenza

degli stessi fanno fede i dati trasmessi alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici presso l'ANAC, la quale assicura la tempestiva pubblicazione sul proprio portale dei dati ricevuti, anche attraverso la piattaforma unica della trasparenza, e la periodica pubblicazione degli stessi in formato aperto. In particolare, sono pubblicati la struttura proponente, l'oggetto, l'elenco degli operatori coinvolti, l'affidatario, l'importo di affidamento, i tempi di completamento dei lavori, servizi o forniture e l'importo delle somme liquidate.

2. Per gli affidamenti diretti e per le procedure negoziate di valore inferiore alla soglia di rilevanza europea è obbligatoria la pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento/aggiudicazione. Nelle procedure negoziate l'avviso deve contenere l'indicazione dei soggetti che hanno effettivamente proposto offerte e di quelli invitati.

3. Tutte le pubblicazioni vanno effettuate sul profilo committente, "Amministrazione trasparente", sezione "Bandi e contratti", e/o nella Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP).

ARTICOLO 14 - CONFLITTO DI INTERESSI

1. Quando un soggetto che, a qualsiasi titolo, interviene con compiti funzionali nella procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione dei contratti pubblici e ne può influenzare, in qualsiasi modo, il risultato, gli esiti e la gestione, ha direttamente o indirettamente un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia concreta ed effettiva alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione, esso versa in situazione conflitto di interessi. Di ciò è tenuto a dare comunicazione al RUP e al responsabile dell'ufficio di appartenenza oppure, trattandosi dello stesso RUP, al soggetto competente a valutare il conflitto di interessi nella stazione appaltante (Responsabile anticorruzione); se necessario, sulla base della decisione da quest'ultimi adottata, il soggetto in conflitto si astiene dal partecipare alla procedura di aggiudicazione e all'esecuzione.

2. Il RUP e il Responsabile della fase di affidamento devono sempre dichiarare l'assenza di conflitto di interessi nella decisione a contrarre e di aggiudicazione (oppure occorre dare atto nei succitati provvedimenti dell'avvenuta acquisizione della pertinente dichiarazione). Qualora il RUP non sia responsabile del servizio, è necessario che anche quest'ultimo renda la dichiarazione di assenza di conflitto di interesse nella decisione a contrarre e di aggiudicazione.

PARTE III – PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI SOTTO SOGLIA

CAPO I - REGOLE GENERALI

ARTICOLO 15 - DISPOSIZIONI GENERALI

1. La presente Parte III disciplina le procedure per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e le attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea e che non presentano un interesse transfrontaliero certo ai sensi del successivo articolo 16.

2. Restano fermi gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione elettronici previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa.

3. Alle procedure negoziate sotto la soglia di rilevanza europea e agli affidamenti diretti si applicano, se non derogate dal Libro II, Parte I (articoli da 48 a 55) del d.lgs. n. 36/2023, le disposizioni del medesimo decreto legislativo.

ARTICOLO 16 - INTERESSE TRANSFRONTALIERO PER CONTRATTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE DI RILEVANZA EUROPEA

1. È possibile ricorrere agli affidamenti diretti e alle procedure negoziate sotto soglia purché i lavori, i servizi e le forniture da appaltare non rivestano un interesse transfrontaliero certo. Nella decisione a contrarre viene dato atto della assenza del suddetto interesse transfrontaliero certo. Quando per uno dei contratti sotto soglia sia accertata l'esistenza di un interesse transfrontaliero certo ai sensi del comma 2, la stazione appaltante segue le procedure ordinarie.
2. Ai fini dell'accertamento di un interesse transfrontaliero certo si tiene conto, a titolo esemplificativo, del valore stimato dell'appalto, della tecnicità dello stesso o del luogo dell'esecuzione idoneo ad attrarre l'interesse di operatori esteri, delle caratteristiche tecniche dell'appalto e del settore di riferimento (struttura del mercato, sue dimensioni e prassi commerciali in esso praticate), dell'esistenza di denunce presentate da operatori ubicati in altri Stati membri, purché sia accertato che queste ultime sono reali e non fittizie. La progressiva partecipazione di operatori di altri Stati membri alle precedenti procedure di affidamento aventi ad oggetto contratti analoghi per oggetto e per importo costituisce elemento significativo da valutare nell'accertamento della sussistenza dell'interesse transfrontaliero. In caso di dubbio, fatti salvi i contratti di importo inferiore a 140.000,00 euro per servizi e forniture e 150.000,00 euro per lavori, il RUP può effettuare la predetta verifica mediante pubblicazione di un avviso di preinformazione sul profilo di committente per almeno quindici giorni oppure di un avviso di preinformazione cumulativo riferito agli affidamenti sotto soglia programmati, da pubblicare all'inizio di ciascun anno solare. In presenza di eventuali candidature o manifestazioni di interesse da parte di operatori di altri Stati membri pervenute all'esito della pubblicazione degli avvisi di preinformazione, il RUP valuta la sussistenza dell'interesse transfrontaliero.

ARTICOLO 17 - PROCEDURE PER GLI AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA

1. Fermo quanto previsto dal precedente articolo 15, l'affidamento di lavori, forniture e servizi, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e le attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea avviene con le procedure semplificate previste dal d.lgs. n. 36/2023 (affidamento diretto e procedura negoziata).
2. Per lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro e fino alle soglie di rilevanza europea, è possibile procedere tramite procedura aperta, con inversione procedimentale, ai sensi dell'articolo 107, comma 3, del d.lgs. n. 36/2023.
3. In presenza dei presupposti previsti dall'articolo 76 del d.lgs. n. 36/2023 è possibile avviare la procedura negoziata senza bando prevista in tale disposizione anche per i contratti sotto soglia.
4. Per lavori e servizi di manutenzione, forniture e servizi standardizzati ovvero per esigenze ripetitive e ricorrenti il Comune di Bortigali ricorre preferibilmente alla figura dell'accordo quadro nel rispetto delle procedure previste ai commi 1 e 2 del presente articolo.
5. Il RUP può motivatamente autovincolarsi a procedure più strutturate ed aperte alla concorrenza rispetto a quelle ordinariamente stabilite dall'articolo 50 del d.lgs. n. 36/2023, ricorrendo per gli appalti sotto soglia alle procedure aperte, ristrette e negoziate in luogo di quelle semplificate previste per le rispettive fasce di importo. Tale facoltà è esercitata in applicazione del principio del risultato di cui all'articolo 1 del d.lgs. n. 36/2023, che impone tra l'altro alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti di perseguire il risultato dell'affidamento del contratto con la massima tempestività, e tenuto conto del divieto di aggravamento del procedimento sancito dall'articolo 1, comma 2, della legge n. 241/1990. In tale caso:
 - a) nella decisione a contrarre deve risultare la motivazione e il bilanciamento dei valori e interessi pubblici sottesi all'autovincolo;
 - b) l'autovincolo non può essere adottato per finalità dilatorie, in particolare quando può profilarsi il rischio di perdita di finanziamenti UE, nazionali o regionali in relazione al mancato rispetto di termini perentori;
 - c) devono essere in ogni caso rispettati i tempi di conclusione previsti nell'Allegato I.3 al d.lgs. n. 36/2023 per le procedure ordinariamente previste dall'articolo 50, comma 1, del medesimo d.lgs. n. 36/2023.
6. Il RUP assicura i principi di massima semplificazione e tempestività delle procedure sotto soglia, limitando gli oneri documentali a carico degli operatori economici nella misura strettamente necessaria e garantendo, al contempo, la massima applicazione del soccorso istruttorio e procedimentale al fine di evitare esclusioni per ragioni meramente formali.

ARTICOLO 18 - CONTRATTI RISERVATI

1. Per gli affidamenti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea, ad eccezione dei casi di cui all'articolo 48, comma 2, del d.lgs. n. 36/2023, tenuto conto dell'oggetto e delle caratteristiche delle prestazioni o del mercato di riferimento, il dirigente competente può riservare il diritto di partecipazione alle procedure di appalto e di concessione o può riservarne l'esecuzione a piccole e medie imprese.

ARTICOLO 19 - PRINCIPIO DI ROTAZIONE

1. L'Amministrazione si impegna a rispettare, negli affidamenti diretti e nelle procedure negoziate, il principio di rotazione al fine di favorire la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori economici potenzialmente idonei a partecipare e di evitare il consolidarsi di rapporti esclusivi con alcune imprese e, quindi, di rendite di posizione in capo al gestore uscente.
2. Il principio di rotazione opera con riferimento ai soli affidamenti e aggiudicazioni a favore del contraente uscente. È esclusa la rotazione per gli operatori economici semplicemente invitati a precedenti procedure negoziate.
3. La rotazione assume rilevanza con riferimento agli ultimi due affidamenti sottosoglia consecutivi (quello da espletare e quello immediatamente precedente) e comporta, salvo le deroghe e i casi di non applicazione previsti dal successivo articolo 21 del presente Regolamento, il divieto di affidare o di aggiudicare un contratto in favore del contraente uscente (contraente del precedente appalto).
4. La rotazione si attua all'interno del *medesimo settore merceologico/categoria di opere* e nella medesima fascia di valore economico come meglio definita all'articolo 20 del presente Regolamento.
5. Per l'individuazione dello stesso settore merceologico si deve fare riferimento alle prime cinque cifre del codice CPV (*Common Procurement Vocabulary*) che, se identiche, individuano la medesima categoria entro la quale si applica la rotazione. Nel caso di appalti identificati con più CPV, si fa riferimento alla categoria principale del primo e del secondo appalto. Per l'individuazione della "*stessa categoria di opere*" si deve fare riferimento al possesso, da parte dell'operatore economico, della medesima SOA nella categoria prevalente. Nel caso di appalti ove sono previste lavorazioni di più categorie si fa riferimento alla categoria prevalente del primo e del secondo appalto. Per i servizi di ingegneria e architettura occorre procedere di volta in volta alla specificazione delle prestazioni richieste per valutare se i servizi siano analoghi o meno ai fini della rotazione.

ARTICOLO 20 - AREE MERCEOLOGICHE E FASCE DI IMPORTO DEGLI APPALTI AI FINI DELLA ROTAZIONE

1. Gli appalti riguardanti le procedure sotto soglia sono suddivisi nelle fasce di importo sotto riportate, entro le quali deve essere disposta la rotazione di cui all'articolo 19 del presente Regolamento. Il divieto di affidamento si applica con riferimento a ciascuna delle seguenti fasce e all'interno del medesimo settore merceologico.

Settore I – Forniture.

Fascia	Importo
A1	da € 5.000,00 fino a € 19.999,99
B1	da € 20.000,00 fino a € 39.999,99
C1	da € 40.000,00 fino a € 79.999,99
D1	da € 80.000,00 fino a € 139.999,99
E1	da 140.000 fino alla soglia europea ordinaria

Settore II – Servizi.

Fascia	Importo
A2	da € 5.000,00 fino a € 19.999,99
B2	da € 20.000,00 fino a € 39.999,99
C2	da € 40.000,00 fino a € 79.999,99
D2	da € 80.000,00 fino a € 139.999,99
E2	da 140.000 fino alla soglia europea ordinaria

Per quanto riguarda gli appalti dei servizi sociali e assimilati (di cui all'allegato XIV alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014) si aggiungono, a quelle sopra elencate, le seguenti:

S	Importo
F2	dalla soglia europea ordinaria indicata dalla precedente fascia E2 alla soglia europea per appalti di servizi sociali ed assimilati

Settore III - Lavori.

Fascia	Importo
A3	da € 5.000,00 fino a € 19.999,99
B3	da € 20.000,00 fino a € 39.999,99
C3	da € 40.000,00 fino a € 79.999,99
D3	da 80.000,00 fino a € 149.999,99
E3	da € 150.000,00 fino a € 499.999,99
F3	da 500.000,00 fino a € 999.999,99
G3	da € 1.000.000,00 fino alla soglia comunitaria, fatta salva la possibilità di ricorrere alle procedure di scelta del contraente previste dall'articolo 70 del d.lgs. n. 36/2023

ARTICOLO 21 - DISAPPLICAZIONE E DEROGA ALL'OBBLIGO DI ROTAZIONE

- Il principio di rotazione **non si applica** nei seguenti casi:
 - affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000,00 euro;
 - nel caso in cui l'oggetto del contratto ricada in un settore merceologico o categorie di opere diverso;
 - nel caso in cui l'importo del nuovo affidamento ricada in una fascia di importo diversa rispetto a quello precedente;
 - qualora non venga operata alcuna limitazione numerica sugli operatori economici coinvolti nella singola procedura, e precisamente:
 - per le procedure attivate previa pubblicazione di un avviso di manifestazione di interesse: qualora non venga contingentato il numero degli operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata;
 - nel caso di utilizzo di elenchi aperti: qualora vengano invitati tutti gli operatori economici iscritti nella categoria merceologica/categoria di opere per la fascia di importo oggetto di acquisizione.
- Non determina limitazione numerica ai sensi del comma 1, lettera d), la prescrizione di specifici requisiti di partecipazione alla procedura, come requisiti di idoneità professionale e requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale.
- Al di fuori dei casi previsti al comma 1, è possibile derogare all'obbligo di rotazione qualora concorrano le seguenti condizioni:
 - particolari situazioni afferenti alla struttura del mercato;
 - effettiva assenza di alternative;

- c) verifica dell'accurata esecuzione del precedente contratto;
- d) verifica della qualità della prestazione resa.

Tutti i suddetti requisiti devono sussistere contemporaneamente, dovendosi intendere come concorrenti e non alternativi tra loro, e devono essere specificamente rappresentati nel primo atto di avvio della procedura di affidamento.

4. Costituiscono legittime cause di deroga al principio di rotazione le fattispecie normative nelle quali il d.lgs. n. 36/2023 consente una eccezione al principio di concorrenza e ammette forme di affidamento diretto. Tra queste si individuano, tra le altre:

- a) unicità dell'operatore economico di cui all'articolo 76, comma 2, lettera b), del d.lgs. n. 36/2023;
- b) prestazioni supplementari di cui all'articolo 120, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 36/2023;
- c) forniture complementari di cui all'articolo 76, comma 4, lettera b), del d.lgs. n. 36/2023;
- d) urgenza estrema o somma urgenza, che non consente alcun indugio nell'esperimento di procedure concorrenziali ai sensi dell'articolo 76, comma 7, del d.lgs. n. 36/2023.

ARTICOLO 22 - TERMINE DILATORIO E AVVISO SUI RISULTATI DELLA PROCEDURA

1. Negli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea non si applicano i termini dilatori per la stipulazione del contratto. La stipula del contratto può avvenire anche immediatamente dopo l'aggiudicazione e, comunque, non oltre 30 (trenta) giorni dall'aggiudicazione ai sensi dell'articolo 55, comma 1, del d.lgs. n. 36/2023.

2. Il RUP, concluso l'affidamento diretto, procede alla pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC e sul sito istituzionale dell'Amministrazione; l'avviso riporta gli elementi della decisione a contrarre semplificata di cui all'articolo 28, comma 1, del presente Regolamento.

3. Il RUP, conclusa la procedura negoziata, procede alla pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC e sul sito istituzionale dell'Amministrazione; l'avviso riporta l'oggetto, l'importo, l'aggiudicatario e l'indicazione dei soggetti invitati.

ARTICOLO 23 - ESECUZIONE ANTICIPATA

1. Dopo la verifica dei requisiti sull'affidatario/aggiudicatario l'Amministrazione può procedere all'**esecuzione anticipata del contratto** nelle more della sua stipulazione; nel caso di mancata stipulazione l'operatore economico ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori e, nel caso di servizi e forniture, per le prestazioni eseguite su ordine del direttore dell'esecuzione.

2. L'esecuzione del contratto può essere iniziata anche **prima della stipula del contratto** per motivate ragioni che devono emergere in modo esplicito e puntuale nella decisione a contrarre.

3. L'esecuzione in via anticipata è sempre ammessa quando sussistono le ragioni d'urgenza di cui all'articolo 17, comma 9, del d.lgs. n. 36/2023.

4. Il comma 1 del presente articolo non si applica per gli affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro per i quali è prevista una verifica a campione delle dichiarazioni rese ai sensi del successivo articolo 30.

ARTICOLO 24 - GARANZIE

1. Negli affidamenti diretti non viene richiesta la garanzia provvisoria a corredo dei preventivi.

2. Nelle procedure negoziate senza bando, non viene richiesta la **garanzia provvisoria** di cui all'articolo 106 del d.lgs. n. 36/2023 salvo che, in considerazione della tipologia e della specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta. Le esigenze particolari sono indicate nella decisione di contrarre oppure nell'avviso di manifestazione di interesse o in altro atto equivalente. Quando è richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare non può superare l'uno per cento dell'importo previsto nell'avviso o nell'invito per il contratto oggetto di affidamento, al netto di Iva e di oneri accessori. La garanzia provvisoria può essere costituita sotto forma di cauzione oppure di fideiussione con le modalità di cui all'articolo 106 del Codice. Alla garanzia provvisoria non si applicano né

gli aumenti né le riduzioni previsti per le procedure sopra soglia.

3. Il RUP può non richiedere la **garanzia definitiva** per l'esecuzione dei contratti sottosoglia oppure per i contratti di pari importo a valere su un accordo quadro, motivando nella decisione a contrarre o di affidamento, avuto riguardo, tra l'altro a:

- a) notoria affidabilità del contraente;
- b) assenza di rischi significativi di patologie nell'esecuzione del contratto;
- c) esecuzione istantanea del contratto (es. forniture di beni o prestazioni di breve durata);
- d) miglioramento del prezzo;
- e) contratti di importo inferiore a 20.000,00 euro.

4. Quando richiesta, la **garanzia definitiva** è costituita con le modalità di cui all'articolo 117 del d.lgs. n. 36/2023 ed è pari al cinque per cento dell'importo contrattuale, senza applicazione degli aumenti e delle riduzioni previsti per le procedure sopra soglia.

ARTICOLO 25 - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

1. Fermo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, dell'Allegato II.14 al d.lgs. n. 36/2023, per gli affidamenti diretti e le procedure negoziate di valore inferiore alla soglia di rilevanza europea l'Amministrazione può sostituire il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità con il certificato di regolare esecuzione, rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori e per le forniture e i servizi dal RUP o dal direttore dell'esecuzione, se nominato.

2. Il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.

3. Il certificato di regolare esecuzione emesso ai sensi dei commi 1 e 2 viene immediatamente trasmesso al RUP che ne prende atto e ne conferma la completezza.

4. Con apposito provvedimento del RUP/responsabile competente, preso atto di quanto indicato al comma 3, si procede al pagamento della rata di saldo nonché, sotto le riserve previste dall'articolo 1669 del codice civile, allo svincolo della eventuale cauzione definitiva di cui all'articolo 117 del d.lgs. n. 36/2023, con le modalità e le condizioni indicate nel medesimo articolo.

CAPO II - AFFIDAMENTO DIRETTO

ARTICOLO 26 - AFFIDAMENTO DIRETTO

1. L'affidamento diretto consiste nell'assegnazione del contratto senza una procedura di gara. Nell'affidamento diretto, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante nel rispetto dei criteri qualitativi e/o quantitativi dalla stessa stabiliti.

2. È possibile assegnare un appalto mediante affidamento diretto per un valore inferiore ad euro 140.000,00 per i servizi e le forniture ed euro 150.000,00 per i lavori, al netto di Iva ed eventuali oneri accessori.

3. Il RUP può individuare gli operatori economici da consultare anche tramite gli elenchi aperti di cui al successivo all'articolo 39 del presente Regolamento, ove costituiti. Il RUP può sempre acquisire informazioni, dati e documenti volti a identificare le soluzioni presenti sul mercato per soddisfare i propri fabbisogni e la platea dei potenziali affidatari (indagine di mercato informale).

4. Gli affidamenti diretti sono gestiti dalla unità organizzativa titolare del centro di costo.

ARTICOLO 27 - POSSESSO DI ESPERIENZE PREGRESSE

1. Nell'affidamento diretto devono essere scelti soggetti in possesso di documentate **esperienze pregresse**, idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dall'Amministrazione. Per pregresse esperienze idonee si intendono le precedenti attività espletate dall'operatore economico in ambiti anche non identici all'oggetto dell'affidamento, ma tuttavia idonei a garantire la buona riuscita dello stesso.

2. Al fine della *verifica del possesso di pregresse esperienze* idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, il RUP, in relazione all'oggetto del contratto:

- a) per forniture e servizi standardizzati offerti da operatori economici di notoria fama nazionale o internazionale e di comprovata affidabilità, può ritenere implicito tale requisito ovvero acquisire informazioni dal profilo aziendale dell'operatore economico presente sul proprio sito internet;
- b) per servizi e prestazioni intellettuali, può richiedere all'operatore economico da consultare un *curriculum* a corredo del preventivo;
- c) per servizi e forniture che richiedono un'adeguata capacità tecnico-professionale, può richiedere il possesso dei requisiti di cui all'art. 100 del d.lgs. n. 36/2023;
- d) per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, richiede la dichiarazione sostitutiva circa il possesso dei requisiti di cui all'articolo 28 dell'Allegato II.12 al d.lgs. n. 36/2023. Nel caso di operatori economici già in possesso dell'attestazione SOA relativa ai lavori da eseguire, non è richiesta ulteriore dimostrazione circa il possesso dei requisiti.

ARTICOLO 28 - MOTIVAZIONE IN CASO DI AFFIDAMENTO DIRETTO

1. L'affidamento diretto a favore di un operatore economico deve essere opportunamente motivato in conformità ai contenuti appresso elencati. In particolare, nella **decisione a contrarre** occorre dare atto dei seguenti elementi:

- a) interesse pubblico che si intende perseguire;
- b) assenza di interesse transfrontaliero certo del contratto oggetto di affidamento (per importi pari o superiori a 40.000,00 euro);
- c) CPV e, se del caso, CUP;
- d) oggetto dell'affidamento (anche mediante approvazione dello schema di contratto e del capitolato di oneri);
- e) importo dell'affidamento ed eventuali opzioni, proroghe o rinnovi;
- f) contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta;
- g) costi della manodopera, fatta eccezione per le forniture senza posa in opera e i servizi intellettuali;
- h) contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nelle attività oggetto dell'affidamento, fatta eccezione per le forniture senza posa in opera e i servizi intellettuali;
- i) possesso dei requisiti di carattere generale e, se richiesti, di quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;
- l) congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione;
- m) eventuali caratteristiche migliorative offerte dall'affidatario;
- n) rispondenza di quanto offerto all'interesse pubblico da soddisfare;
- o) rispetto del principio di rotazione o motivazione di eventuali deroghe;
- p) eventuale esecuzione anticipata dell'affidamento;
- q) nominativo del RUP e assenza di conflitto di interessi, previa acquisizione agli atti del procedimento della dichiarazione del RUP e del dirigente sottoscrittore dell'atto, se diverso dal RUP;
- r) altri elementi essenziali del contratto;
- s) copertura finanziaria.

2. Nel caso di affidamento diretto **senza previa consultazione di più operatori economici**, la decisione di contrarre individua le ragioni della scelta del contraente dando conto della congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione: a tale fine, la stazione appaltante può ricorrere, ove i dati siano attendibili ed aggiornati, alla comparazione dei listini di mercato, di offerte precedenti per commesse identiche o analoghe o all'analisi dei prezzi praticati ad altre Amministrazioni.

3. L'affidamento **diretto previa consultazione di più operatori economici** non implica l'esperimento di una gara in senso stretto né l'applicazione di criteri di aggiudicazione in senso tecnico; l'individuazione del miglior contraente rimane discrezionale, pur dovendosi rispettare i principi generali dell'azione amministrativa e l'obbligo di motivazione sulle ragioni della scelta.

ARTICOLO 29 - VALUTAZIONE DEI PREVENTIVI

1. Nel caso di consultazione di più operatori economici e valutazione informale delle offerte sulla base di **elementi qualitativi e/o quantitativi**:
 - a) il RUP è tenuto ad individuare nella lettera di interpello, per ordine di importanza decrescente, gli elementi qualitativi ed economici che saranno oggetto di valutazione, fatta salva l'eventuale facoltà di prevedere anche i pesi ponderali e i criteri motivazionali tipici del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
 - b) il RUP, nella scelta del contraente, può valorizzare, avuto riguardo all'oggetto del contratto e in particolare per le prestazioni intellettuali, anche l'esperienza pregressa in prestazioni identiche o analoghe;
 - c) non sussiste l'obbligo di nominare la commissione giudicatrice laddove il RUP sia in possesso delle competenze tecniche minime per formulare un giudizio adeguato; in caso di nomina della commissione giudicatrice, valgono le disposizioni di cui all'articolo 44, commi 3 e 4, del presente Regolamento;
 - d) il RUP è tenuto a motivare la scelta dell'affidatario illustrando compiutamente l'iter logico seguito per individuare il miglior preventivo.
2. Nel caso di consultazione di più operatori economici e valutazione informale dei preventivi sulla base del **minor prezzo**:
 - a) anche in presenza di almeno cinque preventivi, non si procede all'esclusione automatica delle offerte anomale;
 - b) non sussiste l'obbligo di nominare un seggio di gara e il RUP procede alla valutazione dei preventivi acquisiti.
3. Nei casi in cui è consentito procedere mediante affidamento diretto con o senza valutazione di preventivi, il relativo procedimento è ispirato alla massima semplificazione e accelerazione. La valutazione dei preventivi di spesa e delle dichiarazioni sostitutive prodotte è condotta in sede riservata dal RUP, ferma la verbalizzazione della relativa attività. Si applicano le previsioni di cui all'articolo 13, comma 2, del presente Regolamento nonché i vigenti obblighi di pubblicità.

ARTICOLO 30 - VERIFICHE A CAMPIONE PER AFFIDAMENTI DIRETTI INFRA 40.000,00 EURO

1. Nel caso di affidamento diretto di importo inferiore a 40.000,00 euro il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti è attestato dall'operatore economico mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 (o a discrezione del RUP mediante DGUE).
2. L'Amministrazione procede alla verifica delle dichiarazioni fornite previo sorteggio di un campione individuato secondo modalità predeterminate ogni anno con apposito atto organizzativo dall'Ente. Fermo il primo periodo, gli uffici verificano in ogni caso, dandone atto nella decisione a contrarre, la regolarità contributiva tramite DURC o certificazioni rilasciate dagli Enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale.
3. Quando in conseguenza della verifica a campione non sia confermato il possesso dei requisiti generali e/o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede:
 - alla risoluzione del contratto/dei contratti vigenti con tutte le conseguenze di legge che essa comporta;
 - all'escussione della garanzia definitiva, se richiesta;
 - alla comunicazione all'ANAC;
 - alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dal Comune di Bortigali per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento.
4. Ai fini dell'adozione del provvedimento di sospensione il RUP applica i principi del contraddittorio e, in particolare:
 - a) comunica via PEC all'operatore economico l'avvio del procedimento di sospensione e assegna un termine massimo di dieci giorni per fornire le proprie controdeduzioni;
 - b) valuta le controdeduzioni inviate e gradua l'entità della sospensione in relazione sia alla gravità oggettiva della violazione sia al danno subito dalla stazione appaltante;
 - c) adotta (ovvero propone l'adozione all'organo competente) un motivato provvedimento di sospensione e lo comunica via PEC all'operatore economico.
5. La decisione a contrarre dà atto dell'avvenuta acquisizione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dell'operatore economico ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, dell'assoggettamento dell'affidamento a verifica a

campione e delle eventuali conseguenze in caso di esito negativo della stessa.

ARTICOLO 31 - VERIFICHE PER AFFIDAMENTI DIRETTI SOPRA 40.000,00 EURO

1. Nel caso di affidamento diretto di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e fino ad euro 139.999,99 per i servizi e le forniture e fino ad euro 149.999,99 per i lavori, il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti è attestato dall'operatore economico mediante compilazione del DGUE.
2. Il Comune di Bortigali verifica sempre il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti prima dell'adozione del provvedimento di affidamento/aggiudicazione.
3. La verifica dei requisiti è effettuata dal RUP (o dal responsabile della fase di affidamento) attraverso il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico - FVOE. In caso di malfunzionamento, anche parziale, del FVOE o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi, decorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione l'organo competente è autorizzato a disporre comunque l'aggiudicazione/affidamento, che è immediatamente efficace, previa acquisizione di un'autocertificazione dell'offerente, resa ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto malfunzionamento, non è stato possibile verificare entro il suddetto termine con le cennate modalità.
4. Qualora siano effettuati controlli al di fuori od ulteriori rispetto a quelli disponibili sul FVOE e richiesti dalla legge, l'affidamento/l'aggiudicazione dell'appalto è disposto/a decorsi i termini di legge, anche in assenza di risposta, secondo quanto previsto dal precedente comma 3.

ARTICOLO 32 - AFFIDAMENTI DI IMPORTO INFERIORE A 5.000,00 EURO

1. Per gli **affidamenti di importo inferiore a 5.000,00 euro** sono previste ulteriori semplificazioni quali:
 - a) motivazione della scelta del contraente espressa in forma sintetica, richiamando il presente Regolamento nella decisione a contrarre di cui all'articolo 28 del presente Regolamento oppure uno o più dei seguenti aspetti:
 - tempestività nell'individuazione dell'operatore economico;
 - tempestività dell'erogazione della prestazione;
 - continuità rispetto a una precedente prestazione;
 - miglior costo/efficacia relativamente al prezzo praticato, ai tempi di esecuzione, alle caratteristiche qualitative, alle modalità operative di realizzazione, al servizio post esecuzione e/o post vendita, alle esperienze pregresse;
 - b) deroga all'obbligo di ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) o ad altri mercati elettronici, fatta eccezione per gli acquisti informatici e di connettività;
 - c) non applicabilità del principio di rotazione degli affidamenti.

CAPO III – PROCEDURA NEGOZIATA SOTTOSOGLIA

ARTICOLO 33 - PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO

1. La procedura negoziata senza bando consiste in quella procedura di affidamento in cui la stazione appaltante/ente concedente consulta gli operatori economici da essa scelti e negozia con uno o più di essi le condizioni del contratto.
2. Le procedure negoziate sottosoglia vengono indette per appalti di servizi e forniture di valore da euro 140.000,00 sino alla soglia di rilevanza europea al netto di Iva. Per i lavori le procedure negoziate vengono indette per importi di valore da euro 150.000,00 sino alla soglia di rilevanza europea al netto dell'Iva.
3. In caso di utilizzo di albi od elenchi il Comune di Bortigali dà notizia sul proprio sito web dell'avvio delle consultazioni. In caso di pubblicazione di un avviso di indagine di mercato, lo stesso assolve anche all'obbligo di rendere pubblico l'avvio delle consultazioni.

ARTICOLO 34 - ITER PROCEDIMENTALE

1. La decisione a contrarre costituisce, quando non viene precedentemente approvato l'avviso di indagine di mercato, il primo atto della procedura negoziata, nel quale deve essere confermato che l'appalto da affidare non riveste interesse transfrontaliero certo.
2. Qualora si rinvenga un interesse transfrontaliero certo è necessario attivare una procedura ordinaria.
3. Gli appalti aggiudicati mediante procedura negoziata vengono assegnati, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite ricorso agli elenchi di operatori economici.
4. Per gli appalti di lavori di importo pari o superiore a 1.000.000,00 euro e fino alla soglia di rilevanza europea il numero di operatori economici da consultare è pari ad almeno dieci.
5. Per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000,00 euro e fino alla soglia di rilevanza europea è possibile procedere tramite procedura aperta, con inversione procedimentale, ai sensi dell'articolo 107, comma 3, del d.lgs. n. 36/2023.

ARTICOLO 35 - FASI DELLA PROCEDURA NEGOZIATA

1. La procedura negoziata sottosoglia si sviluppa su tre fasi:
 - a) *svolgimento di indagini di mercato* ai sensi del successivo articolo 38 oppure *consultazione di elenchi* aperti ai sensi del successivo articolo 39 per l'individuazione degli operatori economici da invitare al confronto competitivo secondo i criteri esposti al successivo articolo 40. L'Amministrazione, volta per volta, sceglie fra le due ipotesi la modalità che ritiene più idonea in relazione alla tipologia di fornitura/servizi/lavori da affidare;
 - b) confronto competitivo tra gli operatori economici individuati ed invitati nonché scelta dell'affidatario;
 - c) stipula del contratto.
2. Il RUP può motivare, nella decisione di contrarre, l'adozione di una procedura negoziata di tipo "aperto", che si configura quando l'indagine di mercato viene effettuata senza porre limitazioni al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata. La procedura negoziata cd. di tipo aperto avviene mediante:
 - a) la pubblicazione di un avviso di indagine di mercato, di regola per almeno quindici giorni;
 - b) l'invito rivolto a tutti i candidati che abbiano manifestato interesse nei termini stabiliti nell'avviso e abbiano almeno autodichiarato il possesso dei requisiti richiesti.

In tale caso, non trova applicazione il principio di rotazione e il contraente uscente può partecipare e presentare offerta.

ARTICOLO 36 - DECISIONE A CONTRARRE

1. La decisione a contrarre contiene i seguenti elementi:
 - a) CPV, CUP, CUI;
 - b) assenza di un interesse transfrontaliero certo;
 - c) interesse pubblico che si intende soddisfare;
 - d) elementi essenziali del contratto;
 - e) caratteristiche delle opere, dei beni o dei servizi che si intendono acquistare;
 - f) contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nelle attività oggetto dell'affidamento, fatta eccezione per le forniture senza posa in opera e i servizi intellettuali;
 - g) procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni della scelta; in caso di autovincolo a procedure ordinarie va motivata tale scelta ai sensi dell'articolo 17, comma 5, del presente Regolamento;
 - h) modalità per l'individuazione degli operatori economici da invitare (*albo o avviso*);
 - i) eventuale numero minimo e massimo di operatori ammessi al confronto;
 - l) qualora previsto un numero massimo di operatori che possono essere invitati, l'indicazione dei criteri per l'indivi-

duazione degli operatori da invitare;

- m) motivazione in ordine all'eventuale deroga al principio di rotazione;
 - n) criterio per la scelta della migliore offerta;
 - o) nominativo del RUP;
 - p) principali condizioni contrattuali;
 - q) motivazione in ordine alla richiesta della garanzia provvisoria e dell'esonero dalla prestazione della garanzia definitiva;
 - r) importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile.
2. Qualora venga previsto un numero massimo di operatori che possono essere invitati, in via eccezionale è possibile procedere con il sorteggio dei medesimi, esponendone opportunamente le ragioni. Nel dettaglio, la motivazione può evidenziare che l'applicazione di criteri di individuazione degli operatori economici non risulta tecnicamente possibile o comporta oneri assolutamente incompatibili con il celere svolgimento della procedura.
3. Nel caso di determinazione che approva l'avviso di manifestazione di interesse, gli elementi e le informazioni di cui alle precedenti lettere e), h) ed i) sono già contenuti nella medesima.

ARTICOLO 37 - MODALITÀ DI INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE

1. L'indagine di mercato o la consultazione degli elenchi aperti deve tenere conto del principio di rotazione e delle categorie merceologiche e delle fasce di valore contemplate dall'articolo 20 del presente Regolamento.
2. L'indagine di mercato o la consultazione degli elenchi aperti è svolta tenendo in considerazione l'obbligo di utilizzo del Mercato elettronico o, in alternativa, delle piattaforme telematiche in uso al Comune di Bortigali; l'operatore da invitare alla procedura deve pertanto essere abilitato ad operare sulle suddette Piattaforme.

ARTICOLO 38 - INDAGINI DI MERCATO

1. L'indagine di mercato è preordinata a conoscere gli operatori economici interessati, da invitare alle procedure di selezione per lo specifico affidamento. Tale fase non ingenera negli operatori economici alcun affidamento in merito al successivo invito alla procedura.
2. Le indagini di mercato sono svolte secondo le modalità ritenute più convenienti. Sono differenziate per importo e complessità di affidamento, secondo i principi di adeguatezza e proporzionalità, anche mediante la consultazione di cataloghi elettronici del Mercato elettronico nonché di altri fornitori esistenti. Di regola, e fatto salvo quanto precede, le indagini di mercato sono svolte secondo le seguenti modalità:
 - a) per **contratti di importo inferiore a 5.000,00 euro**, il RUP, fatta salva l'opportunità di applicare le modalità di cui alle successive lettere b) e c), procede di regola con la massima informalità e tempestività nell'individuazione del contraente o degli operatori economici da interpellare, consultando gli operatori iscritti sul MePA, sui sistemi telematici regionali o su altre piattaforme oppure mediante altre modalità alternative (acquisizione di informazioni direttamente dal sito dell'operatore economico), non sussistendo l'obbligo di affidamento mediante strumenti di *e-procurement*;
 - b) per **contratti di importo pari o superiore a 5.000,00 euro e inferiore a 140.000,00 euro per servizi e forniture e 150.000,00 euro per lavori**, il RUP, fatta salva l'opportunità di applicare le modalità di cui alla lettera c), procede mediante consultazione del MePA o dei sistemi telematici regionali oppure mediante altri strumenti informativi;
 - c) per **contratti di importo pari o superiore a 140.000,00 euro per servizi e forniture e 150.000,00 euro per lavori e inferiori alle soglie di rilevanza europea**, il RUP procede di regola alla pubblicazione di un avviso di indagine di mercato, salvo i casi in cui tale pubblicazione non risulti efficace in relazione ai mercati di riferimento ovvero alle caratteristiche della prestazione, come nel caso di forniture standardizzate; i contenuti dell'avviso sono stabiliti al successivo comma 5 e le modalità di pubblicazione sono definite al successivo comma 4.
3. Il RUP pubblica l'avviso di cui al precedente comma 2, lettera c), sul sito istituzionale dell'Amministrazione e sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC. La durata della pubblicazione è stabilita in ragione della rilevanza del contratto, per un periodo minimo identificabile in quindici giorni, salva la riduzione del suddetto termine a non meno di cinque giorni per motivate valutazioni del responsabile competente o per ragioni di urgenza. Qualora

l'importanza dell'affidamento lo richiada, potranno essere associate ulteriori forme di pubblicità sulla base delle valutazioni effettuate dal RUP.

4. L'avviso di avvio dell'indagine di mercato indica:

- a) il valore dell'affidamento;
- b) gli elementi essenziali del contratto;
- c) i requisiti generali e di idoneità professionale;
- d) i requisiti minimi di capacità economica e finanziaria e le capacità tecniche e professionali, ove richiesti ai fini della partecipazione;
- e) il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori economici che saranno invitati alla procedura;
- f) qualora sia previsto un numero massimo di operatori economici da invitare, i criteri oggettivi e pertinenti utilizzati per operare tale scelta, in conformità a quanto previsto dall'articolo 40 del presente Regolamento;
- g) sempre nel caso in cui sia previsto un numero massimo di operatori economici da invitare ed in via eccezionale, le ragioni per le quali verrà utilizzato il sorteggio o altri metodi di estrazione casuale dei nominativi in luogo dei criteri oggettivi di cui al punto precedente;
- h) i criteri di selezione degli operatori economici invitati;
- i) le modalità per comunicare con l'Amministrazione.

5. La valutazione delle manifestazioni di interesse pervenute è condotta, in sede riservata, dal RUP, ferma la verbalizzazione della relativa attività.

6. I risultati delle indagini sono formalizzati dalla stazione appaltante nella decisione a contrarre, con esclusione delle informazioni che potrebbero compromettere la posizione degli operatori economici sul mercato di riferimento e, comunque, nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 35 del d.lgs. n. 36/2023 in relazione alla tempistica prevista per la conoscibilità di alcuni dati e atti di gara.

ARTICOLO 39 - ELENCHI APERTI

1. L'individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura di gara può essere effettuata, oltre che tramite indagine di mercato, anche tramite l'elenco dei fornitori, costituito dal Comune di Bortigali secondo le modalità di seguito individuate.

2. L'albo viene costituito a seguito di avviso pubblico, nel quale viene rappresentata la volontà di realizzare un elenco di soggetti da cui trarre i nominativi degli operatori economici da invitare.

3. L'avviso di costituzione di un elenco di fornitori è reso conoscibile agli operatori economici interessati mediante pubblicazione dello stesso sul profilo istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione trasparente" sotto la sezione "Bandi e contratti", e sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC.

4. L'albo è articolato secondo fasce d'importo e in categorie merceologiche/di opere.

5. L'avviso deve indicare:

- le modalità di selezione degli operatori economici da invitare;
- i requisiti di carattere generale che gli operatori economici devono possedere;
- le categorie merceologiche/di opere e le fasce di importo in cui è suddiviso l'elenco;
- i requisiti minimi necessari all'iscrizione, parametrati in ragione di ciascun settore merceologico/categoria di opere o fascia di importo.

6. L'operatore economico può richiedere l'iscrizione limitata ad una o più fasce di importo ovvero alle singole categorie merceologiche/di opere.

7. L'operatore economico attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445.

8. L'eventuale possesso dell'attestato di qualificazione SOA per il settore lavori oggetto di affidamento è sufficiente per la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale richiesti.

9. L'iscrizione degli operatori economici interessati provvisti dei requisiti richiesti è consentita dalla data di pubblicazione dell'avviso senza limitazioni temporali.

10. La valutazione delle istanze di iscrizione è effettuata dall'unità organizzativa competente, secondo le modalità previste negli specifici avvisi.

11. La revisione dell'elenco medesimo avviene con cadenza annuale.

12. La trasmissione delle comunicazioni e della documentazione avviene tramite piattaforma digitale.
13. Gli operatori economici sono tenuti ad informare tempestivamente l'Amministrazione rispetto ad eventuali variazioni intervenute sul possesso dei requisiti e sull'assetto aziendale.
14. Sono esclusi dall'elenco gli operatori economici che, secondo motivata valutazione:
 - abbiano commesso grave negligenza;
 - siano in malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
 - abbiano commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale;
 - si siano resi responsabili di false dichiarazioni;
 - si siano resi responsabili di gravi inadempimenti attestati dal RUP;
 - non posseggano uno o più requisiti richiesti per l'iscrizione;
 - abbiano perduto uno o più dei requisiti richiesti per l'iscrizione. In questo caso è possibile il loro inserimento in altre sezioni dell'elenco su loro richiesta;
15. Il Comune di Bortigali può avvalersi, previa convenzione, degli elenchi di operatori predisposti dalla Regione o di altra amministrazione pubblica, fermo restando il rispetto del principio di rotazione.

ARTICOLO 40 - CRITERI DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI DA INVITARE ALLE PROCEDURE NEGOZiate

1. La stazione appaltante seleziona gli operatori economici da invitare alla procedura negoziata senza bando sulla base di **criteri oggettivi**, coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento, e secondo i principi di non discriminazione, proporzionalità e trasparenza. I criteri di selezione utilizzati devono essere espressamente indicati nella decisione a contrarre e nell'eventuale avviso per l'acquisizione di manifestazioni di interesse.
2. Con riferimento alle procedure negoziate senza bando **precedute da preventiva indagine esplorativa**, spirato il termine concesso da quest'ultima, qualora pervenga un numero di candidature superiore al numero minimo fissato dal d.lgs. n. 36/2023 o dallo stesso avviso di indagine di mercato, vengono redatte apposite graduatorie, in ordine decrescente:
 - A) fatturato globale dell'operatore economico nell'ultimo triennio antecedente la pubblicazione dell'avviso;
 - B) in caso di lavori, l'importo complessivo dei lavori comprovati mediante C.E.L. (Certificato di Esecuzione Lavori) nell'ultimo triennio antecedente la pubblicazione dell'avviso nella categoria prevalente indicata in sede di procedura; in caso di servizi e forniture, l'importo complessivo delle prestazioni analoghe comprovate mediante certificazione di verifica di conformità nell'ultimo triennio antecedente la pubblicazione dell'avviso.
3. A seguito della definizione delle graduatorie di cui al comma precedente, gli operatori da invitare alla procedura negoziata sono così individuati:
 - nel caso di invito a cinque operatori:
 - ◆ dalla graduatoria A. sono invitati due operatori, quello con il maggiore fatturato e quello con il minore, purché superiori all'importo a base della procedura;
 - ◆ dalla graduatoria B. sono invitati tre operatori, quello con il maggior importo complessivo, quello con il valore intermedio (individuato nell'operatore economico con l'importo complessivo di lavori o servizi analoghi, che si avvicina di più per difetto al valore medio della graduatoria) e quello con il minor importo complessivo purché superiori all'importo a base della procedura;
 - nel caso di invito a dieci operatori:
 - ◆ dalla graduatoria A) sono invitati quattro operatori, due con i maggiori fatturati e due con i minori purché superiori all'importo a base della procedura;
 - ◆ dalla graduatoria B) sono individuati sei operatori, due con il maggior importo complessivo di lavori o servizi analoghi, due con il valore intermedio (individuati negli operatori economici con l'importo complessivo di lavori o servizi analoghi che si avvicinano di più per difetto al valore medio della graduatoria), due con il minor importo complessivo. (purché superiori all'importo a base della procedura).
 - In entrambi i casi:
 - ◆ qualora uno o più operatori siano collocati in posizioni utili in entrambe le graduatorie, essi saranno invitati per la posizione ricoperta nella graduatoria contraddistinta dalla lettera "A"; di seguito, si provvederà all'invito dell'operatore/i collocato/i nella posizione immediatamente successiva della graduatoria B;
 - ◆ in caso di parità di punteggio riportato da diversi candidati collocati in posizione utile, saranno invitati

tutti i candidati con conseguente estensione del numero minimo previsto di operatori da invitare in modo da ricomprendere anche le parità di posizione;

◆ gli operatori economici invitati a una procedura negoziata, ma non risultati aggiudicatari, possono essere reinvitati ad una successiva procedura, anche se relativa alla medesima categoria merceologica e fascia economica, purché risultino collocati in posizione utile per la nuova procedura.

4. In deroga a quanto disposto dal presente articolo e previa opportuna motivazione, resta ferma la possibilità di individuare, nell'ambito della documentazione di indizione della procedura, un numero maggiore di operatori da invitare mantenendo i medesimi criteri sopra indicati. Al termine dell'espletamento delle operazioni di cui ai commi 1, 2 e 3, sono approvate dal dirigente competente le graduatorie e individuati gli operatori economici da invitare alla procedura negoziata.

5. Resta, comunque, ferma la possibilità di individuare, nell'ambito della documentazione della procedura, diversi limiti al numero massimo di operatori da invitare, ovvero di non porre limiti al numero massimo di operatori da invitare ovvero, sussistendone i presupposti di legge, di statuire di procedere mediante sorteggio o mediante la fissazione di diversi criteri oggettivi, questi ultimi appositamente individuati nella stessa documentazione della procedura¹.

6. Tenuto conto della tipologia e specificità dell'affidamento, è possibile prevedere un ulteriore

7. **criterio di prossimità della sede** operativa dell'operatore economico rispetto al luogo ove devono essere eseguite le prestazioni richieste, al fine di garantire una più efficiente gestione della commessa pubblica. Nel caso, tale scelta dovrà essere supportata da adeguata motivazione.

8. Resta fermo quanto previsto in materia di soccorso istruttorio ai sensi del d.lgs. n. 36/2023.

ARTICOLO 41 - INVITO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA

1. Conclusa l'indagine di mercato o consultati gli elenchi aperti e formalizzati i relativi risultati, l'Amministrazione invita gli operatori economici selezionati a presentare offerta mediante gli strumenti digitali di *e-procurement* di cui la stazione appaltante/ente concedente dispone nel rispetto delle prescrizioni normative.

2. I principi di imparzialità e parità di trattamento esigono che tutti gli operatori economici siano invitati contemporaneamente.

3. Il termine per la presentazione delle offerte è, di norma, fissato in dieci giorni, salvo diversa esigenza dell'Amministrazione. Parimenti, se nel corso della procedura l'Amministrazione richiede a un operatore economico un adempimento per il quale non è previsto un termine, tale termine è di dieci giorni, salvo che sia diversamente disposto dalla stessa Amministrazione.

ARTICOLO 42 - CONTENUTO DELLA LETTERA DI INVITO

1. La lettera di invito deve contenere tutti gli elementi che consentano alle imprese di formulare un'offerta informata e, dunque, seria. In linea di massima l'invito deve contenere i seguenti elementi ed informazioni:

- a) oggetto della prestazione e relative caratteristiche tecniche e prestazionali;
- b) importo complessivo stimato al netto di Iva e di oneri previdenziali e assistenziali;
- c) termine per l'esecuzione della prestazione;
- d) requisiti generali e di idoneità professionale e requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti per la partecipazione alla gara o, nel caso di operatore economico selezionato dagli elenchi aperti, la conferma dei requisiti generali, di idoneità professionale e del possesso dei requisiti speciali in base ai quali è stato inserito nell'elenco stesso. Si rende necessario l'utilizzo del DGUE per la dichiarazione dei requisiti speciali e generali;
- e) termine per la presentazione dell'offerta e periodo di validità della stessa;
- f) criterio di aggiudicazione prescelto;
- g) misura delle penali;
- h) termini e delle modalità di pagamento;
- i) eventuale richiesta di garanzie;
- l) premio di accelerazione nel caso di lavori pubblici;
- m) nominativo del RUP;

- n) criterio prescelto per il calcolo della soglia di anomalia;
- o) schema di contratto e capitolato tecnico, se predisposti;
- p) data, orario e luogo di svolgimento della prima seduta pubblica, nella quale il RUP o il seggio di gara procedono all'apertura della documentazione amministrativa.

¹ A titolo esemplificativo, nel caso in cui le domande fossero superiori a cinquanta, è possibile sorteggiare cinquanta operatori economici; di questi verranno selezionati dieci operatori economici applicando i criteri sopra elencati, cumulativamente o alternativamente tra loro, in base all'oggetto e all'importo dell'affidamento.

ARTICOLO 43 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

1. L'Amministrazione procede all'aggiudicazione sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa oppure del prezzo più basso. Sono aggiudicati esclusivamente con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo:
 - a) i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera;
 - b) i contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 140.000,00 euro;
 - c) i contratti di servizi e le forniture di importo pari o superiore a 140.000,00 euro caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo;
 - d) gli affidamenti in caso di dialogo competitivo e di partenariato per l'innovazione;
 - e) gli affidamenti di appalto integrato;
 - f) i contratti relativi ai lavori caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o con carattere innovativo.
2. Nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso di contratti di appalto di lavori o servizi di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea che non presentano un interesse transfrontaliero certo è prevista negli atti di gara l'esclusione automatica delle offerte che risultano anomale, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque. Negli atti di gara è necessario indicare il metodo per l'individuazione delle offerte anomale, scelto fra quelli descritti nell'Allegato II.2 al d.lgs. n. 36/2023 ovvero selezionandolo in sede di valutazione delle offerte tramite sorteggio tra i metodi compatibili dell'Allegato II.2 al d.lgs. n. 36/2023. In ogni caso, è possibile valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.
3. La facoltà di negoziazione delle offerte deve essere prevista nella lettera di invito. Laddove nel corso della negoziazione con uno o più operatori economici, il RUP si avveda dell'esigenza di modificare sostanzialmente l'oggetto del contratto o il contenuto delle prestazioni, richiede di regola una nuova offerta a tutti gli operatori economici inizialmente interpellati sul nuovo oggetto del contratto. È possibile prevedere nella lettera di invito che la rinegoziazione sarà avviata soltanto con il migliore offerente, come risultante dalla prima fase del confronto concorrenziale.

ARTICOLO 44 - AUTORITÀ DI GARA

1. Nelle procedure negoziate senza bando l'esame della **documentazione amministrativa** è, di norma, condotta da un seggio di gara composto dal RUP e da due testimoni, assistiti da un segretario verbalizzante. Gli adempimenti di cui al presente comma possono essere svolti da un seggio di gara anche monocratico, costituito dal RUP o dal responsabile della fase di affidamento.
2. Nelle procedure negoziate senza bando con applicazione del **criterio del minor prezzo**, le operazioni di apertura e valutazione delle offerte economiche sono condotte con le stesse modalità di cui al precedente comma 1.
3. Nelle procedure negoziate senza bando con applicazione del **criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa**, le operazioni di apertura e valutazione delle offerte tecniche e delle offerte economiche sono condotte da una commissione giudicatrice. Il RUP, se dirigente, nomina la commissione giudicatrice oppure ne propone la nomina al dirigente dell'unità organizzativa titolare del centro di costo. Alla commissione giudicatrice può partecipare il RUP, anche in qualità di presidente. In ogni caso, valgono le disposizioni del d.lgs. n. 36/2023 ed eventuali atti organizzativi interni all'Ente in tema di nomina della commissione giudicatrice.

4. Le sedute della commissione giudicatrice sono tenute in forma pubblica, ad eccezione della fase di valutazione delle offerte tecniche, e le relative attività devono essere verbalizzate. Poiché le procedure devono essere svolte su piattaforme telematiche o mercati elettronici la seduta pubblica avviene a distanza, secondo le modalità rese possibili dai suddetti strumenti telematici.

ARTICOLO 45 - VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ANORMALMENTE BASSE

1. L'Amministrazione impone sempre, negli atti di gara, agli operatori economici di fornire spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle proprie offerte se queste appaiono anormalmente basse rispetto a lavori, servizi e forniture da affidare.
2. In caso di aggiudicazione con il criterio dell'**offerta economicamente più vantaggiosa**, la verifica della congruità delle offerte è svolta dal RUP con l'eventuale supporto della commissione giudicatrice. In caso di aggiudicazione con il criterio del **prezzo più basso**, la verifica della congruità delle offerte è svolta direttamente dal RUP; negli atti di gara è possibile prevedere che, in ragione della particolare complessità delle valutazioni o della specificità delle competenze richieste, il RUP si avvalga della struttura di supporto o di una commissione nominata *ad hoc*.

ARTICOLO 46 - VERIFICHE

1. La verifica del possesso dei requisiti autocertificati dall'operatore economico nel corso della procedura negoziata è obbligatoria, prima dell'aggiudicazione, nei confronti del solo aggiudicatario. L'Amministrazione può, comunque, estendere le verifiche anche agli altri operatori economici.
2. Si applicano le disposizioni contenute all'articolo 31 del presente Regolamento.

PARTE IV - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO (APPLICABILE ALLE PROCEDURE SOTTO E SOPRA SOGLIA)

ARTICOLO 47 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

1. Disposta l'aggiudicazione efficace, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto ha luogo entro i successivi giorni trenta (appalti sotto soglia) o sessanta (appalti sopra soglia) anche in pendenza di contenzioso. Si applicano le eccezioni di cui all'articolo 18, comma 2, del d.lgs. n. 36/2023.
2. Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto dell'Amministrazione, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali. La mancata stipula del contratto nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

ARTICOLO 48 - FORMA DEL CONTRATTO

1. **Di regola**, la stipula del contratto a seguito di **affidamento diretto** e di **procedura negoziata senza bando ai sensi degli articoli 50, 76 e 187 del d.lgs. n. 36/2023** avviene con le seguenti modalità:
 - a) per **contratti di importo inferiore a 70.000,00 euro**, mediante apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014. I capitolati e il computo metrico estimativo fanno parte integrante del contratto. La formalizzazione negoziale può assumere anche ulteriori forme sempli-

- ficato, quali: a) sottoscrizione per accettazione del capitolato o della richiesta di preventivo; b) sottoscrizione da parte dell'affidatario della determinazione di affidamento che dovrà contenere gli elementi essenziali del contratto. È fatta salva la possibilità di procedere mediante scrittura privata;
- b) per **contratti di importo pari o superiore a 70.000,00 euro e inferiori a 150.000,00 euro per lavori e 140.000,00 euro per servizi e forniture**, mediante apposito scambio di lettere ai sensi della precedente lettera a) oppure mediante scrittura privata;
- c) per **contratti di importo pari o superiore a 150.000,00 euro per lavori e 140.000,00 euro per servizi e forniture**, mediante scrittura privata.
2. La stipula del contratto di appalto o di concessione a seguito di **procedura aperta o ristretta**, sia sopra che sotto soglia, avviene mediante scrittura privata autenticata nelle firme per importi inferiori a 2.000.000,00 euro oppure per atto pubblico amministrativo per importi pari o superiori a 2.000.000,00 euro.
3. Per contratti di **importo inferiore a 5.000,00 euro**, per i quali non sia stato preventivamente predisposto uno specifico capitolato o disciplinare, è consentito procedere anche mediante apposito buono d'ordine con il quale il dirigente dell'unità organizzativa competente dispone l'ordinazione di beni, servizi o lavori.
4. I contratti conseguenti ad affidamenti effettuati tramite **mercati elettronici** sono stipulati secondo le regole degli stessi, senza necessità di procedere ai sensi del presente articolo.
5. I contratti di **coprogettazione** sono stipulati mediante scrittura privata per valori inferiori a 2.500.000,00 euro; mediante scrittura privata autenticata nelle firme per valori pari o superiori a 2.500.000,00 euro e inferiori a 5.000.000,00 euro; mediante atto pubblico notarile o in forma pubblica amministrativa per valori pari o superiori a 5.000.000,00 euro.
6. I **contratti di sponsorizzazione di lavori, servizi e forniture** sono stipulati mediante scrittura privata per importi inferiori a 2.500.000,00 euro; mediante scrittura privata autenticata nelle firme per importi pari o superiori a 2.500.000,00 euro.
7. Nella determina di affidamento/aggiudicazione il RUP può, comunque, individuare una diversa forma scritta da utilizzare tra quelle consentite dall'ordinamento giuridico, anche ai fini di cui all'art. 54, comma 2, del presente Regolamento.

ARTICOLO 49 - CONTRATTO IN MODALITÀ ELETTRONICA

1. I contratti di appalto di lavori, servizi e forniture sono stipulati, a pena di nullità, in modalità elettronica con sottoscrizione digitale, secondo le norme contenute nella legge notarile (legge 16 febbraio 1913, n. 89, come modificata, in particolare, dal d.lgs. 2 luglio 2010, n. 110) e nel Codice dell'Amministrazione digitale (c.d. C.A.D. - d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e linee guida e successivi decreti ministeriali attuativi), alle quali fa rinvio anche la legge notarile.
2. Nel contratto redatto ai sensi del comma 1, sia nella forma pubblica amministrativa che nella forma della scrittura privata autenticata nelle firme, il Segretario attesta anche la validità dei certificati di firma utilizzati dalle parti. Queste ultime (nonché, ove esistenti, l'interprete e i testimoni) sottoscrivono personalmente l'atto in presenza del Segretario con firma digitale.
3. Il Segretario appone personalmente la propria firma digitale dopo le parti (nonché, ove esistenti, dopo l'interprete e i testimoni, nei casi previsti per legge) e in loro presenza. L'apposizione di firma digitale integra e sostituisce l'apposizione di sigilli e timbri di qualsiasi genere ad ogni fine previsto dalla normativa vigente (articolo 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni).
4. Qualora le parti contraenti non siano munite di firma digitale, in base alle norme sopra richiamate e, in particolare, all'articolo 52 bis della legge notarile e all'articolo 25, comma 2, del Codice dell'Amministrazione digitale, è possibile anche la sottoscrizione autografa dell'atto cartaceo, secondo la modalità tradizionale. In questo caso, una volta apposte dalle parti contraenti le sottoscrizioni sull'atto cartaceo, si procede alla successiva scannerizzazione del documento così sottoscritto, privo della firma autografa dell'Ufficiale Rogante; quest'ultimo firma l'atto solo digitalmente - in tal modo trasformando l'atto da analogico a documento digitale - certificando contestualmente che l'atto stesso è stato sottoscritto dalle parti in sua presenza. Più specificamente, in tale ultimo caso, dopo che l'atto è stato redatto su supporto cartaceo e sono state identificate le parti contraenti, l'Ufficiale Rogante:
- dà lettura dell'atto e dei relativi allegati (salvo che la lettura di questi ultimi venga omessa per espressa volontà delle parti) alle stesse parti contraenti;

- fa sottoscrivere alle parti contraenti l'atto e gli eventuali allegati con firma autografa;
 - fa scannerizzare il documento cartaceo contenente le firme autografe (convertendolo in formato pdf);
 - sottoscrive digitalmente l'atto scannerizzato.
5. L'apposizione ad un documento informatico di una firma digitale basata su un certificato elettronico revocato, scaduto o sospeso equivale a mancata sottoscrizione.
6. Nel caso di scrittura privata, le parti possono apporre la propria firma digitale anche in sedi e tempi diversi. In tale caso, l'ufficio competente trasmette l'atto con eventuali allegati alla controparte; quest'ultima appone la propria firma digitale e restituisce all'Amministrazione il documento firmato. A sua volta, il responsabile dell'unità organizzativa competente appone la propria firma digitale per il perfezionamento dell'atto e lo restituisce alla controparte a mezzo PEC dopo averlo inserito nella Raccolta informatica dell'Amministrazione di cui al successivo comma 7.
7. Gli atti negoziali stipulati nella forma di scrittura privata, inclusi quelli sottoscritti su Mepa o tramite altra piattaforma elettronica e quelli di cui agli articoli 54 e 55 del presente Regolamento, sono inseriti nella Raccolta informatica del Comune di Bortigali.
8. Il sistema di conservazione dei contratti redatti in formato elettronico è effettuato nel seguente modo:
- a) mediante un sistema di conservazione primaria a norma, con salvataggio dei documenti informatici/file in idonea area dedicata presso il soggetto Conservatore del quale il Comune si avvale;
 - b) mediante un sistema di conservazione secondaria su *server* comunale.

ARTICOLO 50 - ROGITO A CURA DEL SEGRETARIO GENERALE

1. Alla stipulazione dei contratti in forma pubblica amministrativa e alla autentica delle scritture private e degli atti unilaterali nell'interesse del Comune provvede il Segretario generale nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia di attività notarile.
2. Tutti gli originali degli atti rogati o autenticati ai sensi del precedente comma 1 vengono inseriti, secondo un ordine cronologico e progressivo, nel Repertorio del Comune conservato presso l'ufficio segreteria e affari generali.
3. Il Repertorio è formato e conservato su supporto informatico nel rispetto dei principi di cui al d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni. In via transitoria, in attesa del perfezionamento della procedura informatica, il Segretario generale continua a formare e conservare il repertorio su supporto cartaceo.

ARTICOLO 51 - ROGITO PER MANO DI NOTAI

1. I contratti possono essere stipulati per mano di notai:
 - a) nei casi in cui la legge espressamente lo preveda;
 - b) in relazione a particolari tipologie contrattuali (quali, a titolo esemplificativo compravendite immobiliari, costituzione, modificazione o trasferimento di diritti reali di godimento, costituzione e modificazione di organismi partecipati);
 - c) sempre, su indicazione dell'altra parte contraente, ove le spese siano a totale o parziale carico della stessa.
 - d) in casi eccezionali adeguatamente motivati.
2. Nei casi di cui al comma 1, lettera a) e b), l'individuazione del notaio è effettuata dal responsabile dell'unità organizzativa competente, nel rispetto dei principi di economicità ed efficacia nonché, ove possibile, del criterio della rotazione.

ARTICOLO 52 - COMPETENZA ALLA STIPULAZIONE

1. Si procede alla stipulazione del contratto nel giorno stabilito alla presenza, ove necessario, del Segretario generale.
2. Il contratto, anche qualora rogato per mano di un notaio esterno ai sensi del precedente art. 51, è sottoscritto dal responsabile dell'unità organizzativa competente o suo sostituto per conto del Comune e dal soggetto legittimato alla firma per il contraente privato. Se trattasi di società, la firma deve essere apposta dal legale rappresentante o da altro

soggetto delegato, munito di apposita procura da allegare materialmente al contratto stesso.

3. Qualora il contraente non si presenti nel giorno stabilito ai sensi del comma 1 ovvero non provveda agli adempimenti prodromici richiesti, il Comune inoltra diffida ad adempiere entro un congruo termine. Decorso infruttuosamente detto termine senza che l'interessato abbia addotto un qualche legittimo impedimento, il dirigente dell'unità organizzativa competente dichiara la decadenza dello stesso dall'aggiudicazione e adotta i provvedimenti conseguenti, incluso l'escussione della garanzia provvisoria ove richiesta.

ARTICOLO 53 - SPESE CONTRATTUALI

1. Le spese contrattuali attengono le imposte di bollo e di registrazione nonché i diritti di segreteria secondo le vigenti disposizioni di legge.
2. I contratti d'appalto/concessione sono soggetti al pagamento *una tantum* dell'imposta di bollo in conformità alla tabella di cui all'Allegato I.4 al d.lgs. n. 36/2023. Più precisamente, per appalti di valore inferiore a 40.000,00 euro l'imposta non è dovuta; negli altri casi il valore dell'imposta è progressivo, in funzione del crescere del valore dell'appalto, come meglio descritto nell'Allegato citato. Nel caso di contratti stipulati in modalità elettronica l'imposta di bollo è assolta in modo virtuale.
3. I contratti stipulati in forma pubblica amministrativa o per mezzo di scrittura privata autenticata nelle firme sono soggetti a registrazione in termine fisso quale ne sia il valore.
4. I contratti stipulati in forma pubblica amministrativa o per mezzo di scrittura privata autenticata nelle firme sono soggetti all'applicazione dei diritti di segreteria nella misura prevista dalla tabella "D" della legge 8 giugno 1962, n. 604. La riscossione dei diritti è sempre obbligatoria.
5. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto sono a carico della controparte, salvo che la legge o la determinazione a contrarre non dispongano diversamente. Il versamento delle spese contrattuali è effettuato sempre prima della stipulazione del contratto, secondo le modalità indicate dall'Amministrazione.
6. Sono fatti salvi tutti i casi di esenzione e diminuzione delle spese contrattuali espressamente contemplati dalla normativa vigente.

ARTICOLO 54 - MODIFICHE AL CONTRATTO PRINCIPALE E PROROGA

1. I contratti di appalto possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento in tutti i casi consentiti dalla vigente normativa. Nei documenti di gara iniziali può essere stabilito che, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante possa imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tale caso, l'appaltatore sottoscrive l'atto di sottomissione e non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto. Nel caso in cui la variazione superi tale limite del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante procede alla stipulazione di un atto aggiuntivo al contratto principale dopo avere acquisito il consenso dell'esecutore.
2. Con riferimento alla forma delle modifiche contrattuali autorizzate:
 - a) in caso di atto di sottomissione, è sufficiente procedere mediante scrittura privata tra le parti interessate;
 - b) nei restanti casi, è necessario adottare la medesima forma di stipulazione seguita per il contratto principale. In deroga al primo periodo, le parti, di comune accordo, possono inserire nel contratto principale una clausola espressa che, in caso di modifiche successive, preveda la possibilità di modifica dello stesso con modalità atte a garantire semplificazione, speditezza, efficienza ed efficacia; il tutto, sempre nel rispetto della forma scritta imposta dalla legge.
3. La proroga c.d. "*contrattuale*" trova la sua fonte nella *lex specialis* di gara e/o nel contratto: trattasi di una possibilità già prevista nel contratto originario e, quindi, perfettamente preventivata dall'Amministrazione e dall'operatore economico contraente. In tale caso, è consentito "*spostare in avanti*" la durata del contratto, mantenendo fermo l'assetto originario del contratto (tipologia di prestazione, condizioni, prezzo, ecc.). Per la proroga c.d. "*contrattuale*" è necessario adottare la medesima forma di stipulazione seguita per il contratto principale, fatto salvo quanto previsto alla lettera b) del precedente comma 2.
4. La proroga c.d. "*tecnica*" consente, in casi eccezionali, nei quali risultino oggettivi e insuperabili ritardi nella con-

clusione della procedura di affidamento del contratto, e per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura, di prorogare il contratto con l'appaltatore uscente qualora l'interruzione delle prestazioni possa determinare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, oppure per l'igiene pubblica, oppure nei casi in cui l'interruzione della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare. La proroga tecnica, pertanto, avendo carattere di temporaneità e imprevedibilità, rappresenta uno strumento atto esclusivamente ad assicurare il passaggio da un contratto ad un altro, in presenza delle condizioni "limitative" previste dal d.lgs. n. 36/2023. Nel caso, la nuova gara deve essere bandita prima dell'originaria scadenza contrattuale. Il contraente originario è tenuto all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto. La proroga c.d. "tecnica" è sempre formalizzata mediante scrittura privata tra le parti interessate.

ARTICOLO 55 - RINNOVO E RIPETIZIONE

1. Il rinnovo contrattuale realizza una nuova negoziazione, tra i medesimi soggetti, del complesso delle condizioni del contratto originario, con un rinnovato esercizio dell'autonomia negoziale. Deve, dunque, risultare che le parti, attraverso specifiche manifestazioni di volontà, abbiano dato corso a distinti, nuovi ed autonomi rapporti giuridici, ancorché di contenuto analogo a quello originario.
2. Il rinnovo disposto ai sensi del presente articolo comporta la stipulazione di un nuovo contratto nella medesima forma seguita per il contratto principale, fatto salvo quanto previsto al precedente articolo 54, comma 2, lettera b).
3. La ripetizione di servizi e lavori analoghi è una forma di procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara. I servizi e i lavori analoghi sono prestazioni simili a quelle oggetto del contratto ma diverse ed ulteriori (quindi non identiche). All'interno del progetto della procedura originaria l'Amministrazione deve prevedere la possibilità di attivare tale opzione, indicando l'ambito di esecuzione delle prestazioni analoghe ed eventualmente anche di quelle complementari, oltre che la loro quantificazione economica ai fini del calcolo del corretto valore dell'appalto. La ripetizione di servizi e lavori analoghi soggiace ai seguenti vincoli:
 - a) può essere prevista solo nell'ambito di una procedura ordinaria (gare aperte, ristrette, partenariato per l'innovazione, dialogo competitivo);
 - b) può essere attivata solo nel triennio successivo alla stipulazione del contratto di appalto iniziale; quindi anche qualora il contratto originario abbia una durata superiore ad anni tre, la decisione di attivare la ripetizione, che rimane sempre opzionale per l'Amministrazione, deve essere assunta entro il triennio;
 - c) la durata massima di tale opzione è preferibilmente pari a quella del contratto originario.
4. Il contratto di ripetizione segue la forma della scrittura privata, indipendentemente dall'importo, salvo diversa indicazione contenuta nella relativa determinazione a contrarre.

PARTE V – DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 56 - RINVIO DINAMICO

1. Le disposizioni del presente Regolamento si intendono automaticamente adeguate in caso di sopravvenute modifiche alla disciplina in *subiecta* materia, inclusa l'eventuale disciplina transitoria disposta per legge.

ARTICOLO 57 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non disposto dal presente Regolamento si fa espresso rinvio alle norme comunitarie, statali e regionali in materia, al d.lgs. n. 36/2023 con i relativi Allegati ed atti attuativi nonché al codice civile.
2. Sono fatte salve eventuali discipline normative speciali in materia di affidamento ed esecuzione di lavori, servizi e forniture.
3. Resta fermo quanto previsto e disciplinato dal Regolamento sull'Amministrazione condivisa o da altri fonti regolamentari dell'Ente.

ARTICOLO 58 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno dalla sua pubblicazione all'albo pretorio *on-line* del Comune unitamente alla delibera che lo approva.